



SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI LOCARNO

STATUTO

Stato al 28 marzo 2025

- Art. 1. È costituita in Locarno, in conformità alle disposizioni degli art. 60 ss. del Codice Civile Svizzero, la “Società Dante Alighieri di Locarno”, quale Comitato per il Locarnese ed il Sopraceneri della “Società Dante Alighieri”, con sede centrale a Roma, a cui è affiliata tramite una Convenzione sottoscritta da ambo le parti.¹ Essa ha lo scopo di sostenere e diffondere la lingua e la cultura italiana. A tale fine promuove conferenze, rappresentazioni, corsi ed altre manifestazioni culturali.
- Art. 2. La “Società Dante Alighieri di Locarno”² è indipendente; non ha carattere politico né confessionale.
- Art. 3. La Sezione si compone di soci attivi, di soci onorari, sostenitori e benemeriti.
- Art. 4. Possono diventare soci attivi le persone fisiche e giuridiche che fanno debita domanda per iscritto al Consiglio direttivo e accettano il presente statuto. I soci onorari vengono nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. Sull’ammissione ed esclusione dei soci delibera il Consiglio direttivo, salvo restando i diritti dell’Assemblea, per morosità o per atti in contrasto con i fini della Società. I membri che desiderano dimissionare, devono informare per iscritto il Consiglio direttivo entro dicembre dell’anno sociale. La quota è dovuta per l’esercizio in corso al momento delle dimissioni.
- Art. 5. I mezzi finanziari della Società sono costituiti dai contributi dei soci, dai proventi delle manifestazioni, da eventuali sussidi e offerte. Per i debiti della Società risponde solamente il capitale sociale³.
- Art. 6. I soci attivi sono tenuti al pagamento della quota annuale che deve essere versata entro la fine di febbraio e i nuovi soci entro 2 mesi. Le quote sociali sono proposte di anno in anno dal Consiglio direttivo e fissate dall’Assemblea.

¹ Modifica del 28 marzo 2025

² Modifica del 28 marzo 2025

³ Modifica del 4 marzo 2019



SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI LOCARNO

Art. 7. Gli organi sociali sono:

1. l'Assemblea dei soci
2. il Consiglio direttivo
3. i Revisori dei conti.

Art. 8. L'Assemblea dei soci è l'organo supremo. Essa deve essere convocata almeno una volta all'anno (Assemblea ordinaria) entro fine marzo, ed ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo crede opportuno o su domanda scritta e motivata di almeno un quinto dei soci (Assemblea straordinaria).

La convocazione deve avvenire per iscritto con un preavviso di almeno 10 giorni.

Art. 9. L'Assemblea ordinaria dei soci viene convocata per approvare la relazione del Consiglio direttivo, i conti d'esercizio, fissare la quota annuale, nominare il Presidente, gli altri membri del Consiglio direttivo e i due revisori dei conti, e trattare argomenti nell'interesse della Sezione.

Spetta all'Assemblea il diritto di appello in caso di esclusione di soci decretata dal Consiglio direttivo e secondo l'Art. 4.

Art. 10. L'Assemblea dei soci è atta a deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti non computando i membri del Consiglio direttivo.

Essa viene diretta dal Presidente o dal Vicepresidente e debitamente verbalizzata.

Le decisioni vengono prese alla maggioranza dei voti dei soci presenti.

I membri del Consiglio direttivo hanno diritto di voto salvo per l'approvazione della relazione del Consiglio stesso e dei conti dell'esercizio precedente ed in caso di appello contro un'esclusione di un socio.

Art. 11. Il Consiglio direttivo dirige e amministra l'attività sociale, ed è composto di almeno 5 membri eletti a maggioranza di voti dall'Assemblea.

Esso è diretto dal Presidente e nomina tra i propri membri il Vicepresidente, il Segretario ed il Cassiere⁴.

Art. 12. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono valide quando sono presenti almeno 4 membri. Il Consiglio direttivo decide a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità di voti, il voto del Presidente è doppio.

Art. 13. La Società è validamente impegnata verso terzi dalle firme del Presidente o del Vicepresidente con il Segretario o il Cassiere.

Le firme devono essere apposte collettivamente a due.

Art. 14. Il Presidente e gli altri membri del Consiglio direttivo sono eletti per una durata di quattro anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni di membri, al Consiglio

⁴ Modifica del 25 marzo 1997 e del 28 marzo 2025



SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI LOCARNO

direttivo è data facoltà di ridistribuire le cariche al suo interno sino alla prossima Assemblea ordinaria.

Per dimissioni del Presidente verrà indetta un'Assemblea straordinaria.

I revisori dei conti sono eletti per una durata di due anni e non sono rieleggibili⁵.

Art. 15. Le modifiche del presente Statuto e lo scioglimento della Sezione devono essere approvati in Assemblea straordinaria da almeno due terzi dei presenti.

In caso di scioglimento della Sezione, il patrimonio sociale verrà versato ad un altro Comitato locale che risulta affiliato alla Società Dante Alighieri deciso dall'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 16. Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Ordinaria dei soci tenuta a Locarno il 6 marzo 1991.

Stato al 28 marzo 2025

⁵ Modificata del 25 marzo 1997, del 4 marzo 2019, del 20 aprile 2024